

Roma
10/04
2019

Spending Review dell'energia nelle strutture ricettive, socio sanitarie e assistenziali.
Essere competitivi nel terzo millennio, vincoli e opportunità per creare valore

Forme di finanziamento e detrazioni fiscali nella Legge di stabilità del 2019 per le imprese

Dott. Flaviano Ciarla - Pirola Pennuto Zei & Associati

Sezioni	Pag.
1) Le agevolazioni fiscali (IRES e IRPEF) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici	3
2) Gli interventi interessati dalle agevolazioni - principali tipologie	8
3) I principali adempimenti per fruire delle agevolazioni	10
4) La cessione del credito	11
5) Il sostegno finanziario del MISE: il Fondo Nazionale per l'efficienza energetica	12
6) Riferimenti	14

1. LE AGEVOLAZIONI FISCALI (IRES E IRPEF) PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato al 31 dicembre 2019, la detrazione fiscale dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

1.1 La misura delle detrazioni

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

- a) 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interventi sulle singole unità immobiliari;
- b) 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

La detrazione massima per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici già esistenti è pari ad euro 100.000.

Per le spese di cui alla lettera a) e alla lettera b) la detrazione è ridotta al 50% se riguardanti l'acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

1.1 La misura delle detrazioni

Si segnala che indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, **per l'applicazione dell'aliquota corretta occorre far riferimento:**

- alla **data dell'effettivo pagamento** (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
- alla **data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).**

Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione **occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.**

In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma **eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.**

1.2 Chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di Intervento.

Nello specifico:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Attenzione:

I titolari di reddito d'impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell'esercizio della loro attività imprenditoriale. Per esempio, non possono usufruire dell'agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili "merce" (*risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 303/2008*).

1.3 La cumulabilità con altre agevolazioni

CUMULABILITA'

NO

La detrazione d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).

Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l'agevolazione prescelta.

CUMULABILITA'

SI

La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico è compatibile con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni.

In quanto, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2011 (art. 28, comma 5), **è stata abrogata la norma che prevedeva il divieto di cumulabilità** (art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 115/2008).

1.4 L'IVA agevolata

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.

In particolare:

- per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con applicazione dell'Iva ridotta al 10%;
- per le cessioni di beni, l'aliquota ridotta si applica solo quando la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, se l'appaltatore fornisce "beni di valore significativo", l'aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione (considerato al netto del valore dei beni stessi).

beni di valore significativo sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999 (ascensori e montacarichi, infissi interni e esterni, caldaie, video citofoni, condizionatori, sanitari e rubinetterie, impianti di sicurezza).

2. Gli interventi interessati dalle agevolazioni – principali tipologie

Con **decreto ministeriale del 19 febbraio 2007** (modificato dal decreto 7 aprile 2008) e successivi Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono stati individuati gli interventi ammessi all'agevolazione fiscale :

N.	Tipo di intervento	% Detrazione	Detrazione massima
1	Riqualificazione energetica di edifici esistenti	65%	100.000 euro
2	Interventi sull'involucro degli edifici esistenti (pareti, finestre, tetti, pavimenti etc.)	65%, finestre e infissi 50%	60.000 euro
3	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	65%	60.000 euro
4	Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua Dal 2008 , sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia Dal 2012 , sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	Se \geq Classe A: 50% o 65% Se $<$ Classe A: Nessuna	30.000 euro
5	Dal 2015 , acquisto e posa in opera di schermature solari	50%	60.000 euro
6	Dal 2015 , acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	50%	30.000 euro
7	Dal 2016 , acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative	65%	Non è previsto un limite massimo di detrazione
8	Per gli anni 2018 e 2019 , acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	65%	100.000 euro

2. Gli interventi interessati dalle agevolazioni – principali tipologie

Con riferimento agli interventi **di cui al punto 1** della precedente tabella, non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare. Pertanto, la categoria degli *“interventi di riqualificazione energetica”* ammessi al beneficio fiscale include **qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando un miglioramento dell'efficienza energetica** (sulla base di specifici indici definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A).

Con riferimento **agli interventi realizzati sugli involucri degli edifici esistenti** (di cui al *punto 2* della tabella) si segnala che la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell'involucro degli edifici, **qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non è possibile fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico.**

Per interventi di installazione di pannelli solari (di cui al *punto 3* della precedente tabella) si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. **Pertanto, possono riguardare più in generale, l'ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale.**

ATTENZIONE:

Per usufruire della detrazione è necessario che l'installazione dei pannelli solari sia realizzata su edifici esistenti.

3. I principali adempimenti per fruire delle agevolazioni

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

1. l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato;
2. l'attestato di prestazione energetica (APE);
3. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007).

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea:

- a) le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica, attraverso l'allegato A al "decreto edifici" (D.M. 19 febbraio 2007);
- b) la scheda informativa (allegato E o F al "decreto edifici"), relativa agli interventi realizzati.

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa telematicamente, attraverso l'applicazione web dell'Enea raggiungibile dal sito <https://detrazionifiscali.enea.it/>. Nel caso i lavori eseguiti non siano adeguatamente descritti negli schemi resi disponibili dall'Enea si potrà inviare tutta la documentazione tramite raccomandata con ricevuta semplice sempre entro 90 giorni dalla fine dei lavori

Attenzione:

L'Amministrazione finanziaria, potrà richiedere, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, dovrà essere esibita: (i) il certificato di asseverazione, (ii) la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata all'Enea, (iii) le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente, (iv) la ricevuta del bonifico bancario attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

4. La cessione del credito

Dal 1° gennaio 2018 (Legge di Bilancio 2018) è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante (Irpef o Ires) anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare e non solo per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali.

Il credito può essere ceduto:

1. ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
2. ad altri soggetti privati, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari.

La cessione del credito alle pubbliche amministrazioni è sempre esclusa.

Per “altri soggetti privati” si intendono, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti). Questi soggetti, diversi dai fornitori, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Si segnala che il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in 10 quote annuali di pari importo.

La cessione del credito è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.

5. Il sostegno finanziario del MISE: il Fondo Nazionale per l'efficienza energetica

Il Fondo Nazionale per l'efficienza energetica favorisce gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Il Fondo è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ed è disciplinato dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017.

I soggetti beneficiari sono le imprese, ivi comprese le Energy Service Company (ESCO), e la Pubblica Amministrazione, che realizzano interventi di efficienza energetica su immobili, impianti e processi produttivi.

Nello specifico gli interventi devono riguardare:

- la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali;
- la realizzazione e l'ampliamento di reti per il teleriscaldamento;
- l'efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l'illuminazione pubblica;
- la riqualificazione energetica degli edifici.

N.B. Il Fondo dispone di **150 milioni di euro** già resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico, che destinerà **anche ulteriori 100 milioni di euro nel triennio 2018-2020**.

5. Il sostegno finanziario del MISE: il Fondo Nazionale per l'efficienza energetica

La Forma delle Agevolazioni:

Il Fondo si articola in due sezioni che operano per:

- A. la concessione di **garanzie su singole operazioni di finanziamento**, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo;
- B. **l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato** cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo.

I finanziamenti agevolati per gli investimenti di cui alla suddetta lettera B, potranno essere: (i) di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, (ii) a un tasso fisso pari a 0,25%, (iii) della durata massima di dieci anni.

Cumulabilità

SI

È altresì previsto che le agevolazioni concesse alle imprese siano cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali nel limite del Regolamento de minimis laddove applicabile, o entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Riferimenti e contatti per eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni



Dott. Flaviano Ciarla

Partner
Pirola Pennuto Zei & Associati

Viale Castro Pretorio 122

00185 Roma (Italy)

Tel. +39 06 570282756

Mobile: +39 348 7015741

flaviano.ciarla@studiopirola.com

www.pirolapennutozei.it

Le informazioni contenute in queste slides sono a scopo informativo / divulgativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale di esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione.